

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 36, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che con regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sono definite le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività FinTech;

Visto l'articolo 36, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech rinviandone le attribuzioni ai regolamenti di cui al comma 2-bis;

Visto l'articolo 1, comma 4 undecies, lettera c), del decreto-legge n. 125 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visto l'articolo 33 del decreto-legge n. 25 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, recante attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech;

Vista la relazione annuale sulle attività del Comitato Fintech per l'anno [...], pubblicata in data [...] sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2021, n. 100;

Considerato che, sulla base di quanto rappresentato dalle autorità di vigilanza nelle relazioni trasmesse al Comitato Fintech ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, è emersa la necessità di rivedere il quadro regolamentare al fine di semplificare le modalità di ammissione alla sperimentazione e la gestione dell'intero processo;

Ritenuto opportuno distinguere le tipologie di sperimentazione e le relative modalità di ammissione e di gestione, a seconda del livello di complessità del progetto innovativo e del grado di coinvolgimento del mercato di riferimento;

Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. [...];

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa che ha reso il parere di competenza con nota n. [...];

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha reso il parere di competenza con nota n. [...];

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del [...];

ADOTTA il seguente regolamento:

Capo I - Il Comitato FinTech

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

- a) «Comitato»: il Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di seguito «decreto-legge n. 34 del 2019»;
- b) «autorità di vigilanza»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS;
- c) «altre autorità»: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate, nonché eventuali altre autorità che compongono il Comitato FinTech di cui all'articolo 2 comma 1, diverse dalle autorità di vigilanza, o invitate a partecipare ai lavori ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
- d) «FinTech»: le attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo;
- e) «operatori FinTech»: gli imprenditori individuali, le società di cui al Libro V del Codice civile o soggetti aventi forme giuridiche equivalenti a quelle delle società di cui al Libro V del Codice civile, se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che svolgono o intendono svolgere, anche in maniera non prevalente, attività FinTech, che siano sottoposti o meno a regolazione o vigilanza da parte delle autorità di cui alla lettera b);
- f) «sperimentazione FinTech»: attività diretta a sottoporre prodotti, servizi o processi caratterizzati da elementi di innovazione tecnologica nel settore bancario, finanziario o assicurativo, a prove o verifiche finalizzate a testarne la funzionalità con il supporto delle autorità di vigilanza, precedentemente all'immissione su larga scala nei mercati di riferimento;
- g) «sperimentazione in ambiente reale»: la sperimentazione Fintech svolta direttamente nel mercato di riferimento mediante il coinvolgimento di utenti finali, con le limitazioni concordate con le autorità di riferimento, ivi incluse la sperimentazione in deroga e la sperimentazione relativa ad attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento;
- h) «sperimentazione in ambiente predefinito»: la sperimentazione Fintech svolta al di fuori del mercato di riferimento ed esclusivamente tramite il coinvolgimento di soggetti cointeressati;
- i) «sperimentazione in deroga»: la sperimentazione in ambiente reale che richieda una o più deroghe come definite dall'art. 1 lett. m);
- j) «sperimentazione relativa ad attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento»: la sperimentazione in ambiente reale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52;

- k) «sperimentazione in ambiente simulato»: la sperimentazione Fintech svolta senza il coinvolgimento di utenti finali;
- l) “utenti finali”: persone fisiche o giuridiche destinatarie dei prodotti, servizi o processi oggetto della sperimentazione FinTech, diversi dai soggetti vigilati o regolamentati nei confronti dei quali è prestata o si intende prestare l’attività oggetto di sperimentazione;
- m) “deroga/deroghe”: una o più deroghe a orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché a norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui all’ articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019”;
- n) “soggetti cointeressati”: i soggetti coinvolti nell’attività di sperimentazione in ambiente predefinito quali utenti finali, previamente individuati legati da rapporti preesistenti, quali di dipendenza o di collaborazione con i proponenti o con i soggetti che partecipino alla sperimentazione in qualità di partner ai sensi dell’art. 10 del presente Decreto.

Art. 2 Composizione del Comitato

1. Il Comitato, di cui all’ articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2019, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dello sviluppo economico, l'autorità politica delegata per gli affari europei, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della CONSOB, il Presidente dell'IVASS, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale e il Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Il Comitato non dispone di personale proprio e si avvale di una segreteria tecnica, incardinata presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, incaricata di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento.
3. Ciascun membro del Comitato designa il proprio rappresentante permanente in seno al Comitato e il suo eventuale sostituto, dandone comunicazione alla segreteria tecnica di cui al comma 2.
4. Il Comitato può istituire con delibera gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività tecniche funzionali all'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3.
5. La partecipazione, a qualsiasi titolo, ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3 Attribuzioni del Comitato

1. Il Comitato:
 - a) osserva e monitora l'evoluzione del FinTech a livello nazionale, europeo ed internazionale, al fine di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, anche mediante la promozione e il supporto di interventi di semplificazione amministrativa, formulazione di linee guida e migliori prassi, nel rispetto di corrette dinamiche concorrenziali, assicurando la tutela della clientela e la stabilità finanziaria;

- b) agevola il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità, anche attraverso studi, analisi, organizzazione di tavoli di confronto e audizioni di operatori del settore FinTech e di istituzioni straniere attive nella regolazione FinTech, al fine di migliorare l'attività propria e dei suoi membri;
 - c) facilita il confronto sulle aree di rischio, identificate dai membri del Comitato, che necessitano di interventi coordinati da parte degli stessi membri, per la tutela degli interessi dei rispettivi ambiti di competenza;
 - d) promuove e coordina il contenuto di attività di collaborazione e scambio informativo con le istituzioni estere competenti, ivi comprese le autorità europee, che dovessero rendersi necessarie ed opportune;
 - e) svolge le attività in materia di sperimentazione FinTech, previste al Capo II.
2. Il Comitato, anche alla luce della relazione sull'esito della sperimentazione e delle relazioni annuali di cui all'articolo 17, commi 7 e 8, può:
- a) fornire all'amministrazione richiedente indicazioni sulla regolamentazione vigente applicabile a una determinata fattispecie, tenuto conto delle evoluzioni della tecnologia digitale;
 - b) formulare al Governo proposte di intervento normativo in ambito FinTech, nonché formulare linee guida non vincolanti, pubblicate sul sito del Comitato;
 - c) promuovere la formulazione di proposte normative in ambito FinTech, da parte delle competenti istituzioni europee.
3. Il Comitato redige annualmente una relazione sulle attività svolte avvalendosi del supporto della segreteria tecnica. La relazione annuale del Comitato è pubblicata sul sito web istituzionale del Comitato e tiene conto anche delle relazioni annuali delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 17, comma 8.

Art. 4 Riunioni del Comitato

1. Alle riunioni del Comitato possono partecipare più rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni che ne fanno parte, in relazione alle materie trattate.
2. Per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse, il Comitato può invitare ad intervenire, a singole riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni o Autorità esperti del settore, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e operatori del settore FinTech.
3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi.
4. La segreteria tecnica assicura il necessario supporto alle attività e alle riunioni del Comitato.
5. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con modalità da remoto. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni del Comitato per mezzo della segreteria tecnica, e ne determina l'ordine del giorno. La segreteria tecnica trasmette ai membri la documentazione propedeutica alle riunioni.
6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri, come rappresentati in seno al Comitato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. La segreteria tecnica redige e trasmette ai membri sintetici verbali delle riunioni del Comitato.

Capo II - La sperimentazione FinTech

Art. 5 Ambito di applicazione

1. La sperimentazione può essere richiesta per un'attività di innovazione tecnologica che incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che viene proposta da:

- a) un operatore FinTech e consiste in un servizio o in un'attività che incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo;
- b) un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

2. Con riferimento alle sperimentazioni in ambiente reale e alle sperimentazioni in ambiente predefinito, in caso di esito positivo della valutazione delle domande di partecipazione alla sperimentazione presentate per le attività di cui al precedente comma 1, lettera a), da operatori FinTech con sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione è condizionata all'apertura di una sede secondaria o di un ufficio di rappresentanza in Italia entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della sperimentazione.

Art. 6 Presupposti per l'ammissibilità

1. L'ammissione alla sperimentazione è consentita a condizione che l'attività soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- a) è significativamente innovativa in quanto fa leva su elementi di innovazione tecnologica e contribuisce ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che si differenziano dall'offerta presente sul mercato di riferimento nazionale;
- b) apporta valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili:
 - 1) arreca benefici per gli utenti finali in termini di qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, tutela dell'utente finale o costi;
 - 2) contribuisce all'efficienza del sistema bancario, finanziario, assicurativo o degli operatori che vi partecipano, anche attraverso miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni degli operatori;
 - 3) rende meno onerosa o più efficace l'applicazione della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo;
- c) ne risultano, anche in considerazione della natura della sperimentazione prospettata, nel complesso sufficientemente definiti gli obiettivi e le modalità di realizzazione e il relativo stato di sviluppo è sufficientemente avanzato da consentire un avvio della sperimentazione ad esito della fase di valutazione di cui all'articolo 11;

d) nel caso di sperimentazione in ambiente reale e di sperimentazione in ambiente predefinito, risulta nel complesso sufficientemente definita sotto il profilo delle risorse economiche, finanziarie e organizzative necessarie.

Art. 7 Soggetti richiedenti l'ammissione alla sperimentazione

1. Gli esponenti delle società o l'imprenditore individuale richiedenti l'ammissione alla sperimentazione che non sono vigilati o regolamentati da almeno un'autorità di vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 o da altro atto che li sostituisca.

2. La richiesta di ammissione alla sperimentazione può essere presentata congiuntamente da più soggetti.

3. L'accesso alla sperimentazione non è consentito:

a) ai soggetti sottoposti a procedure di sovraindebitamento in base alla normativa a essi applicabile, agli imprenditori commerciali sottoposti, in base alla normativa a essi applicabile, a procedura concorsuale o di risanamento, agli imprenditori commerciali in forma collettiva in stato di liquidazione in base alla legislazione a essi applicabile;

b) per le sperimentazioni in ambiente reale e in ambiente predefinito, agli imprenditori commerciali tenuti sulla base della normativa applicabile alla redazione dei bilanci, laddove non siano stati approvati e depositati nel Registro delle imprese i bilanci degli ultimi tre esercizi o, nel caso di imprese di più recente costituzione, i bilanci degli esercizi decorrenti dalla data della costituzione.

Art. 8 Interlocuzioni con le Autorità

1. Prima della presentazione della richiesta di cui all'articolo 9 gli operatori interessati alla sperimentazione possono avviare interlocuzioni informali con le autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Le autorità di vigilanza predispongono un canale di comunicazione dedicato attraverso il proprio sito internet. Le autorità riscontrano celermente le richieste pervenute tenuto conto, in caso di finestre temporali, dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

2. Quando sono potenzialmente interessate più autorità di vigilanza o le altre autorità, il dialogo informale viene condotto in maniera coordinata con tutte le autorità coinvolte, su richiesta dell'operatore interessato o, in mancanza, su iniziativa dell'autorità contattata per prima, anche ai fini di individuare l'autorità di vigilanza competente cui presentare la richiesta di ammissione alla sperimentazione.

Capo III – Le fasi della sperimentazione Fintech

Sezione I. Valutazione e selezione dei progetti da ammettere alla sperimentazione

Art. 9 Presentazione della richiesta

1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione è presentata:

- a) per i soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera a), all'autorità di vigilanza competente in relazione all'attività per cui il soggetto richiede l'ammissione alla sperimentazione;
- b) per i soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b) all'autorità competente per la vigilanza o la regolamentazione del soggetto vigilato o regolamentato, ovvero, per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operanti in Italia in libera prestazione di servizi, all'autorità che sarebbe competente per la vigilanza in relazione all'attività per cui il soggetto richiede l'ammissione alla sperimentazione.
2. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le autorità di vigilanza possono concordemente individuare, dandone comunicazione al Comitato, per ciascun anno solare, un calendario di finestre temporali di durata predefinita entro le quali sono presentate le richieste di ammissione alla sperimentazione, e stabilire il numero di domande che possono essere ammesse alla sperimentazione presso ciascuna autorità di vigilanza nelle singole finestre temporali.
4. Le finestre temporali individuate ai sensi del comma 3 possono essere aperte a tutte le tipologie di sperimentazione o riservate alle sole sperimentazioni in ambiente reale, alle sole sperimentazioni in ambiente predefinito o alle sole sperimentazioni in ambiente simulato. Le finestre possono essere altresì riservate a progetti che vertono su aspetti specifici dell'innovazione o rispetto ai quali sussista un interesse di vigilanza specifico.
5. Le autorità comunicano al pubblico entro il 31 gennaio di ciascun anno, le modalità di svolgimento della sperimentazione per l'anno di riferimento, specificando se la richiesta per l'ammissione alla sperimentazione può essere presentata in qualsiasi momento ai sensi del comma 2 ovvero nell'ambito di finestre temporali individuate ai sensi dei commi 3 e 4.

Art.10 Contenuto della richiesta

1. La richiesta di cui all'articolo 9, firmata dal rappresentante legale del soggetto richiedente o persona delegata contiene i seguenti elementi:
- a) una descrizione dettagliata del progetto, dei suoi obiettivi, della sua durata;
- b) una descrizione degli elementi utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1;
- c) l'indicazione, ove presenti, dei soggetti non riconducibili al promotore che parteciperanno alla sperimentazione in qualità di partner e del loro ruolo;
- d) ove sia necessaria la collaborazione dei soggetti vigilati o regolamentati nei confronti dei quali è prestata o si intende prestare l'attività oggetto di sperimentazione, l'attestazione con la quale questi, a seguito dell'ammissione, acconsentono ad essere destinatari delle attività ammesse alla sperimentazione o di parte delle stesse. Ove necessario alla luce della disciplina applicabile, è allegata la bozza del contratto di esternalizzazione del servizio; ove non disponibili al momento della presentazione della richiesta di ammissione, la dichiarazione, nonché l'eventuale bozza del contratto di esternalizzazione, possono essere trasmessi in data successiva alla richiesta purché antecedente l'avvio della sperimentazione.
- e) l'indicazione, ove applicabile, che l'attività rientra nella competenza di più autorità di vigilanza;

f) qualora l'attività oggetto di sperimentazione sia già stata sottoposta a una sperimentazione presso altre autorità, anche estere, o ad altre iniziative di facilitazione all'innovazione, una descrizione dell'esito di tale sperimentazione o iniziativa;

g) una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7, comma 1;

h) una dichiarazione comprovante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a);

2. Per le sperimentazioni in ambiente reale, la richiesta di cui al comma 1 contiene altresì:

a) una autocertificazione comprovante l'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b);

b) l'indicazione e la valutazione dei potenziali rischi e la specifica indicazione e descrizione delle adeguate misure che verranno adottate per presidiarli;

c) una descrizione degli specifici strumenti approntati a tutela degli utenti finali, i quali includono almeno:

1) una corretta e completa informazione circa la natura sperimentale del progetto e i rischi connessi;

2) meccanismi di raccolta del consenso consapevole a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione;

3) il riconoscimento del diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso di almeno quindici giorni, senza spese o penalità connesse al recesso;

4) le forme di comunicazione al pubblico interessato in merito all'ammissione alla sperimentazione, alle attività oggetto di sperimentazione e all'eventualità che le attività possano non proseguire al termine del periodo di sperimentazione;

5) meccanismi di celere risarcimento in caso di responsabilità del prestatore del servizio ammesso alla sperimentazione;

d) l'indicazione, se del caso, degli orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di sperimentazione e delle ragioni per le quali si chiede la deroga:

e) la descrizione del potenziale impatto del termine della sperimentazione sulle attività avviate durante la fase di sperimentazione e ancora in essere al termine della stessa, prevedendo anche misure di gestione di tale impatto.

3. Per le sperimentazioni in ambiente predefinito la richiesta di cui al comma 1 contiene altresì:

a) una autocertificazione comprovante l'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b);

b) una descrizione del numero e della natura dei soggetti cointeressati, legati da rapporti preesistenti di dipendenza o collaborazione con il soggetto richiedente o con i soggetti che partecipino alla sperimentazione in qualità di partner, destinati a essere coinvolti nell'attività di sperimentazione, nonché – ove tali soggetti siano stati già previamente individuati al momento della presentazione della

richiesta – le dichiarazioni che attestano che essi acconsentono ad essere coinvolti quali utenti finali e che sono consapevoli della natura sperimentale del progetto e dei rischi connessi; ove i soggetti cointeressati non siano previamente individuati al momento della presentazione della richiesta di ammissione, le relative dichiarazioni possono essere trasmesse in un momento successivo, purché antecedente l'avvio della sperimentazione.

4. La dichiarazione e le autocertificazioni previste dal comma 1, lettere f) e g), comma 2, lettera a), e comma 3) lettera a), sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Le informazioni previste dal comma 1, lettere f) e g), comma 2, lettera a), e comma 3) lettera a) possono essere omesse nelle richieste presentate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

6. Resta ferma la possibilità per le autorità di vigilanza competenti di individuare elementi o documenti necessari o utili alla valutazione dei progetti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 1.

7. Le autorità di vigilanza possono altresì dispensare il richiedente dalla produzione di uno o più documenti previsti dai commi precedenti ove il progetto oggetto della richiesta sia stato già ammesso a partecipare ad altre iniziative di facilitazione all'innovazione.

Art. 11 Valutazione dei progetti

1. L'autorità di vigilanza competente, ricevuta la richiesta, ne valuta:

- a) la completezza;
- b) l'ammissibilità ai sensi degli articoli 5, 6 e 7.

2. Nel caso di sperimentazioni in ambiente reale, l'autorità di vigilanza competente valuta, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:

- a) la congruità dell'eventuale richiesta di deroghe, fermo restando, in ogni caso, il necessario rispetto delle disposizioni inderogabili dell'Unione europea;
- b) se l'attività da svolgere presenti elementi suscettibili di configurare l'elusione di disposizioni di legge o regolamentari, diverse da quelle di cui si chiede la deroga;
- c) la congruità e l'efficacia:
 - 1) delle misure di presidio dei rischi che si intendono adottare;
 - 2) degli strumenti a tutela degli utenti, anche mediante adeguate garanzie e assicurazioni;
 - 3) delle forme di comunicazione al pubblico dell'ammissione alla sperimentazione e delle attività oggetto di sperimentazione nonché, se del caso, la presenza di adeguate forme di garanzia o assicurazione in caso di responsabilità nei confronti degli utenti finali;
 - 4) delle misure di cui si prevede l'adozione al termine della sperimentazione;
- d) per le attività svolte da ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, se l'esercizio dei propri poteri di vigilanza assicura un'adeguata tutela degli utenti, anche considerati i presidi posti in essere dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

2. Nelle valutazioni di cui ai commi precedenti, le autorità di vigilanza applicano i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione, tenuto conto, tra l'altro, del volume dell'attività, del tipo di servizi prestati, della eventuale partecipazione ad altre iniziative di facilitazione all'innovazione, delle caratteristiche e numero degli utenti finali, delle modalità di prestazione del servizio, della durata del progetto che si intende sottoporre a sperimentazione, dell'eventuale deroga o meno a disposizioni vigenti od orientamenti, con il minore sacrificio dei destinatari.

3. L'autorità competente può chiedere chiarimenti o integrazioni della domanda. Tali richieste:

a) nel caso di sperimentazione in ambiente reale, interrompono il termine di conclusione della fase di valutazione, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti;

b) nel caso di sperimentazione in ambiente predefinito e di sperimentazione in ambiente simulato, sospendono il termine di conclusione della fase di valutazione, che riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.

La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato dall'autorità, equivale ad un ritiro della domanda.

4. Nel corso della valutazione di una richiesta di sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente può consultare singole autorità o amministrazioni che fanno parte del Comitato, secondo modalità da individuarsi tenuto conto della natura della sperimentazione, ivi compresa la richiesta di parere non vincolante. Nell'ipotesi di richiesta di parere, lo stesso è reso entro trenta giorni dalla richiesta e i termini di cui al comma 6 sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero al decorrere del termine per il rilascio.

5. Qualora la richiesta indichi che l'attività rientra nella competenza di più autorità di vigilanza, le autorità indicate quali competenti si coordinano al fine di individuare, sulla base della ripartizione di competenze vigente, la competenza prevalente e ne danno comunicazione al richiedente. I termini di cui al comma 6, cominciano a decorrere dalla data di tale comunicazione.

6. La fase di valutazione delle domande relative a sperimentazioni si conclude:

a) entro 60 giorni, per le sperimentazioni in ambiente reale;

b) entro 45 giorni per le sperimentazioni in ambiente predefinito;

c) entro 30 giorni per le sperimentazioni in ambiente simulato.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i termini indicati nel comma 6 decorrono:

a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione;

b) in assenza di finestre temporali, dal giorno della presentazione della richiesta.

8. Nel caso in cui siano individuate finestre temporali, quando le richieste di ammissione alla sperimentazione su cui vi è una valutazione positiva eccedono il numero fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, è rimessa all'autorità di vigilanza competente l'individuazione delle modalità di selezione dei progetti ammissibili.

9. Nel caso in cui non siano individuate finestre temporali, è rimessa all'autorità di vigilanza competente la possibilità di differire la data di avvio della fase di valutazione di un termine non superiore a 45 giorni; in caso di esercizio di tale facoltà l'autorità ne dà tempestiva comunicazione al richiedente.

Art. 12 Esito della valutazione

1. L'esito delle valutazioni è comunicato ai proponenti dei progetti.
2. In caso di esito positivo della valutazione, la comunicazione indica:
 - (a) la data di avvio della sperimentazione, fermo quanto previsto all'articolo 14, comma 1;
 - (b) le modalità; e
 - (c) la durata della sperimentazione.
3. Tenuto conto della natura della sperimentazione, la comunicazione può indicare altresì:
 - (a) le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati;
 - (b) eventuali limitazioni all'attività e le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali;
 - (c) le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge;
 - (d) le informazioni da rendere all'autorità di vigilanza durante la sperimentazione;
 - (e) gli indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione.
4. In caso di esito negativo della valutazione, la comunicazione dà evidenza delle ragioni del medesimo.
6. Gli esiti delle valutazioni sono comunicati alla segreteria tecnica del Comitato.
7. L'autorità competente, nel trasmettere alla segreteria tecnica del Comitato Fintech gli atti di ammissione, indica quali autorità del Comitato FinTech ritiene di coinvolgere su specifici profili dei progetti ammessi ai fini della partecipazione di tali autorità alle riunioni di monitoraggio. La segreteria tecnica del Comitato Fintech inoltra gli atti di ammissione a tutte le autorità di vigilanza e alle altre autorità, ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali profili di interesse.

Art. 13 Registro dei soggetti ammessi e comunicazioni al pubblico

1. I soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro tenuto presso la segreteria tecnica del Comitato che ne cura l'aggiornamento. Tale registro è pubblicato sul sito internet del Comitato.
2. Ai fini dell'aggiornamento del registro di cui al comma 1, le autorità comunicano tempestivamente alla segreteria tecnica del Comitato i soggetti per i quali sia stata revocata l'ammissione alla sperimentazione, il termine della fase di sperimentazione e la concessione di un'eventuale proroga.
3. L'autorità di vigilanza competente dà comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione FinTech, specificandone la tipologia.

Sezione II. Sperimentazione e monitoraggio

Art. 14 Differimento dell'avvio della sperimentazione e monitoraggio

1. Su richiesta dell'operatore, l'autorità può concedere di posticipare l'avvio della sperimentazione, per un periodo massimo di 3 mesi, al fine di consentire il completamento di attività preliminari alla stessa.
2. L'autorità competente monitora l'andamento della sperimentazione sulla quale riferisce al Comitato nel corso delle relative riunioni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, qualora sussistano, con riferimento ai progetti ammessi, profili di interesse di altre autorità del Comitato FinTech, tali autorità partecipano all'attività di monitoraggio su loro richiesta o su invito dell'autorità competente.

Art. 15 Durata della sperimentazione e proroga

1. Ciascun progetto ammesso ad una sperimentazione in ambiente reale o ad una sperimentazione in ambiente predefinito ha una durata massima di diciotto mesi.
2. È consentita una sola proroga quando la sperimentazione in ambiente reale o la sperimentazione in ambiente predefinito è stata inizialmente avviata per un periodo inferiore ai diciotto mesi e sussiste l'interesse alla prosecuzione; in questo caso la proroga ha una durata che, sommata a quella iniziale, non deve superare i diciotto mesi.
3. I soggetti ammessi che intendono chiedere la proroga della sperimentazione ai sensi del comma 2 sottopongono una richiesta motivata all'autorità che ha disposto l'ammissione alla sperimentazione trenta giorni prima del termine, allegando un resoconto della sperimentazione fino a quel momento svolta e le motivazioni per la richiesta di proroga. Sulla richiesta di proroga si pronuncia entro trenta giorni l'autorità di vigilanza competente, che ne dà informazione alla segreteria tecnica del Comitato.
4. Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione in ambiente simulato ha una durata massima di sei mesi.
5. Nell'ipotesi in cui, in corso di monitoraggio, subentri l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione in ambiente simulato a convertire la medesima in una sperimentazione in ambiente predefinito, esso può trasmettere all'autorità competente la documentazione integrativa di cui all'articolo 10, comma 3, e comprovare la sussistenza del requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), anche ove non sia più disponibile la relativa finestra. L'autorità valuta la conversione entro 30 giorni dalla presentazione di tale documentazione, fermi i casi di sospensione di cui all'articolo 11, comma 3, e ne dà comunicazione al richiedente. Ai fini del calcolo del termine di durata della sperimentazione di cui al comma 1 si computa anche il periodo di sperimentazione in ambiente simulato.

Art. 16 Revoca

1. L'autorità competente revoca l'ammissione alla sperimentazione:
 - 1) per inattività superiore a tre mesi;

- 2) su richiesta del soggetto ammesso alla sperimentazione;
- 3) quando vengono meno i presupposti alla base dell'ammissione, di cui all'articolo 6;
- 4) in caso di violazioni di disposizioni di legge o regolamentari;
- 5) quando l'attività presenta rischi per la stabilità del sistema bancario, finanziario e assicurativo, l'integrità dei mercati o la tutela degli utenti finali;
- 6) quando, nel corso della sperimentazione, si verificano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b);
- 7) in caso di mancato rispetto delle limitazioni all'attività o mancata adozione delle misure di cui all'articolo 12, comma 3, lett. b).

Sezione III. Conclusione della sperimentazione

Art. 17 Termine della sperimentazione

1. Al termine della sperimentazione, i soggetti ammessi sottopongono all'autorità di vigilanza competente un resoconto sulla sperimentazione.
2. L'autorità di vigilanza competente dà comunicazione sul proprio sito internet dell'intervenuta conclusione del regime di sperimentazione fornendo una sintesi sull'esito della stessa e sulle principali risultanze di interesse generale.
3. Il termine della fase di sperimentazione comporta la cessazione del regime di sperimentazione e, per le sperimentazioni che richiedano una o più deroghe, la cessazione delle eventuali deroghe disposte.
4. Nel caso in cui la sperimentazione abbia dato esito positivo e la prosecuzione dell'attività oggetto di sperimentazione richieda modifiche regolamentari da parte delle autorità competenti, queste ultime avviano l'istruttoria per la valutazione delle modifiche alla propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attività anche al di fuori della sperimentazione.
5. Nel caso della sperimentazione relativa a attività che rientrano nella nozione di servizi di investimento, qualora la sperimentazione abbia dato esito positivo e si intenda proseguire nello svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività oggetto di sperimentazione, il soggetto interessato sottopone all'autorità competente, sessanta giorni prima del termine della medesima sperimentazione:
 - a) il resoconto della sperimentazione previsto dal comma 1;
 - b) l'istanza per l'autorizzazione o l'iscrizione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
6. Nel caso previsto dal comma 5, la sperimentazione si intende prorogata fino al pronunciamento dell'autorità competente sull'istanza di autorizzazione o iscrizione e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore ai 18 mesi dall'avvio della sperimentazione.
7. L'autorità di vigilanza competente comunica alla segreteria tecnica del Comitato la conclusione della sperimentazione e trasmette una relazione sull'esito della sperimentazione stessa, segnalando l'eventuale opportunità di modifiche normative o chiarimenti interpretativi della normativa, anche

regolamentare, vigente, alla luce delle evoluzioni della tecnologia. Sulla base di tale relazione il Comitato può esercitare i poteri di cui all'articolo 3, comma 2.

8. Le relazioni annuali di cui all'articolo 36, comma 2-septies del decreto legge n.34 del 2019, sono trasmesse alla segreteria tecnica del Comitato. Sulla base di tali relazioni il Comitato può esercitare i poteri di cui all'articolo 3, comma 2, e redige la relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 3.

9. I soggetti ammessi a una sperimentazione in ambiente reale danno tempestiva informazione al pubblico sul termine della sperimentazione. Essi informano gli utenti finali, almeno quindici giorni prima del termine del periodo di sperimentazione, delle operazioni necessarie per l'ordinata chiusura dei rapporti in essere nonché di ogni altra misura a tutela degli utenti finali, nel caso in cui l'attività non prosegua al termine della sperimentazione. Nei casi di proroga previsti dall'articolo 15, i soggetti ammessi alla sperimentazione ne danno tempestiva informazione al pubblico.

Art. 18 Regime linguistico della sperimentazione

1. Tutta la documentazione richiesta dal presente decreto, da predisporre per l'ammissione alla sperimentazione o per l'interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti, è presentata in lingua italiana o, se preferita dal richiedente, inglese, salvo la domanda di ammissione che va presentata in ogni caso in lingua italiana.

2. In ogni caso, le informazioni, le comunicazioni pubblicitarie e promozionali e la documentazione, anche contrattuale, indirizzate agli utenti ai sensi del presente decreto sono redatte in lingua italiana.

Capo IV -Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 Assenza di oneri a carico della finanza pubblica

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20 Regime transitorio e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

2. Alle sperimentazioni ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina dettata dal D.M. 30 aprile 2021, n. 100.

3. [Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano a valere sull'anno solare 2026. Per l'anno 2025 le autorità possono stabilire un calendario di finestre temporali dandone comunicazione al Comitato FinTech e al pubblico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4]. Fermo quanto previsto dal presente Decreto, le autorità di vigilanza possono specificare ulteriormente:

(a) il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di ammissione, anche tenuto conto della partecipazione ad altre iniziative di facilitazione all'innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7;

- (b) le modalità di valutazione dei progetti e le modalità di comunicazione del relativo esito;
- (c) le modalità di svolgimento del monitoraggio; e
- (d) le modalità di comunicazione dell'esito della sperimentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.